

Il diverso ordinamento degli enti musicali, operato con il decreto citato e le successive modificazioni, attiene, sostanzialmente, oltre alla trasformazione da ente pubblico in fondazione, alla partecipazione di soggetti pubblici e, soprattutto, privati che concorrono alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione (art. 6, c. 1, lett. b))²³⁶. L'apporto complessivo al patrimonio dei fondatori privati non può superare il 40 per cento del patrimonio stesso (art. 10, c. 3). La previsione ha una conseguenza relativa agli organi: «possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione»; la permanenza nel consiglio dei rappresentanti dei fondatori privati è subordinata all'erogazione del contributo annuo alla gestione (art. 10, c. 3)²³⁷.

Peraltro, la previsione dell'apporto dei soggetti privati non ha sortito gli effetti sperati²³⁸: conseguentemente, la già citata legge n. 6/2001 ha previsto che, «in attesa della partecipazione di soggetti pri-

²³⁶ Relativamente al contributo statale e, in particolare, al riparto delle risorse tra le varie fondazioni lirico-sinfoniche, determinato ogni triennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è interessante notare che i criteri di ripartizione afferiscono non solo alla misura pregressa dei trasferimenti, ma anche all'attività progettuale e ai programmi della fondazione, al raggiungimento di obiettivi, agli investimenti destinati alla promozione del pubblico e alla formazione del pubblico giovanile, all'entità della partecipazione dei privati al patrimonio e alla gestione (art. 24 d.lgs. 367/1996). Dunque anche con riguardo al finanziamento statale delle fondazioni lirico-sinfoniche si rinviene la tendenza in atto a contribuire con preferenza a enti che mostrino capacità progettuali, con ricaduta sulla collettività.

²³⁷ La norma ha subito, nel tempo, successive modificazioni relative alla misura della partecipazione dei privati. In particolare la limitazione della partecipazione dei privati al patrimonio della fondazione nella misura del 40 per cento era originariamente prevista soltanto per il primo quadriennio.

²³⁸ Eccezione rispetto ad altri soggetti privati è rappresentata dalle fondazioni bancarie, che, tra l'altro, individuano nella fondazione musicale un'istituzione rappresentativa o comunque legata al territorio di riferimento.